

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 8-1120.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 inerente al progetto "Adeguamento del ponte sul fiume Po lungo la SP 32 Trino-Camino e la SP 7 Casale-Trino", presentato dalla Provincia di Vercelli, localizzato nei Comuni di Trino (VC) e Camino (AL).

Per mero errore materiale la Deliberazione della Giunta regionale n. 8-1120 del 13 marzo 2020 è stata pubblica sul Bollettino Ufficiale n. 13 - 3° supplemento - in data 26 marzo 2020 senza l'allegato. Si ripubblica qui di seguito la summenzionata deliberazione in modo corretto.

A relazione degli Assessori Gabusi e Marnati

Premesso che:

in data 28 dicembre 2018, l'ing. Marco Acerbo, in qualità di Funzionario dell'Ente pubblico Provincia di Vercelli, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e del contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza, ai sensi della l.r. 19/2009, relativamente al progetto: "Adeguamento del ponte sul fiume Po lungo la SP 32 Trino-Camino e la SP 7 Casale-Trino", localizzato nei Comuni di Trino (VC) e Camino (AL), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;

la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico ai sensi dell'art.10 c.2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste nell'adeguamento idraulico del ponte sul fiume Po tra la SP 7 Casale-Trino e la SP 32 Trino-Camino, con la realizzazione di due campate aggiuntive in ciascuna sponda, al fine della riduzione del livello idrico di piena in corrispondenza dell'arginatura esistente a protezione dell'abitato di Trino, in particolare in corrispondenza della centrale nucleare di Trino; il progetto prevede inoltre la realizzazione di tre interventi di prevenzione del dissesto del versante, localizzati rispettivamente in località Rocca delle Donne, in località villa Gaiano e in località Cornale;

il progetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato B1 della l.r. 40/1998 (di cui al punto 7, lett. o dell'all. IV alla parte II del d.lgs. 152/2006) e ricade all'interno delle fasce fluviali del fiume Po, delle Aree Protette del Po vercellese-alessandrino, nonché della ZSC "Ghiaia Grande (fiume Po)" (codice IT118005), del SIC "Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese" (codice IT1120030 e della ZPS "Fiume Po – Tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028); ricade inoltre in area tutelata ai sensi dell'art. 136, c.1, lett. d) e dell'art. 142 c.1, lett. c), g) ed f) del d.lgs. 42/2004;

Premesso inoltre che:

in data 12/02/2009, era stato siglato un protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, le Province di Alessandria e Vercelli e i Comuni di Trino e Camino, riguardante la progettazione e realizzazione dell'intervento di adeguamento del ponte lungo la SP 32 Trino-Camino e la SP 7 Casale-Trino nei comuni di Trino e Camino, al fine di assicurare un miglioramento delle condizioni di sicurezza degli abitati di Trino e Camino, attraverso la riduzione del livello idrico della piena di riferimento in corrispondenza dell'arginatura esistente a protezione dell'abitato di Trino ed il consolidamento del versante "Rocca delle Donne" e protezione al piede della collina a valle del ponte nei confronti dell'erosione provocata dalla corrente;

la Provincia di Vercelli aveva assunto con tale protocollo il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento;

in data 24/07/2014 era stato quindi attivato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto preliminare "Lavori di adeguamento del ponte sul fiume Po tra la S.P. n. 7 Casale – Trino e la S.P. n. 32 Trino – Camino", presentato dalla Provincia di Vercelli;

nel corso dell'istruttoria erano emerse alcune criticità in merito in particolare alla mancanza di adeguate valutazioni dei benefici idraulici realizzati dall'intervento, all'interferenza delle acque di esondazione con il sito della ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Pobietto ed all'intervento di protezione del piede collinare, in corrispondenza della località Rocca delle Donne;

con determinazione dirigenziale n. 2909/DB1422 del 22/10/2014 del Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, era stato disposto che il progetto preliminare dovesse essere sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, in quanto le problematiche, le criticità e le carenze riscontrate rendevano necessario un approfondimento dell'analisi tecnico-progettuale ed ambientale;

Dato atto che:

in base a quanto disposto dall'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA e del giudizio di Valutazione di incidenza, anche dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (cd. "provvedimento autorizzatorio unico regionale");

per il suddetto procedimento, i titoli abilitativi da acquisire risultano i seguenti:

- nulla osta idraulico (ex r. d. 523/1904), di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
- autorizzazione paesaggistica (ex d. lgs. 42/2004) per gli interventi ricadenti in Comune di Trino, di competenza dell'Amministrazione Comunale di Trino;
- autorizzazione paesaggistica (ex d. lgs. 42/2004) per gli interventi ricadenti in Comune di Camino, di competenza dell'Amministrazione Comunale di Camino;
- permesso di costruire ovvero accertamento di conformità urbanistica ed edilizia (ex d.p.r. 380/2001), di competenza del Comune di Trino;
- permesso di costruire ovvero accertamento di conformità urbanistica ed edilizia (ex d.p.r. 380/2001), di competenza del Comune di Camino;
- concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale (ex d.p.g.r. 14R/2004), di competenza del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli e del Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti,

- parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino (ex Direttiva n. 2 del 11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po), di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;

Dato atto, altresì, che:

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 665/A1605A del 09/01/2019, la Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, governo e tutela del territorio, Competitività del sistema regionale e Agricoltura;

in data 14/01/2019 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione alla pagina:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/via.htm

la Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 65/A18000 del 10/01/2019, ha designato quale responsabile del procedimento il responsabile del Settore Difesa del Suolo;

il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 1877/A1805A del 15/01/2019, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del d. lgs. 152/2006;

a seguito della suddetta verifica, riscontrato che i suddetti enti ed amministrazioni non hanno formulato alcuna richiesta di integrazione degli elaborati progettuali, il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 19/02/2019 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del d. lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e 8 c. 3 e 4 della l. 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informatici, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 4, del d. Lgs. 152/2006;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA);

in data 17/04/2019, si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi, al fine di avviare l'istruttoria finalizzata all'espressione del provvedimento di VIA e al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione, è risultato necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali, al fine di individuare compiutamente gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente;

con nota prot. n. 22816/A1805A del 17/05/2019, il responsabile del procedimento ha, pertanto, provveduto a richiedere al proponente integrazioni progettuali, da produrre entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5, del d. lgs. 152/2006;

a seguito della concessione di una proroga di novanta giorni, richiesta dal proponente in data 06/06/2019 e concessa dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 27585/A1805A del 17/06/2019, la Provincia di Vercelli ha provveduto a trasmettere in data 13/09/2019 la suddetta documentazione integrativa;

in data 16/10/2019 si è quindi tenuta la riunione conclusiva della conferenza di servizi, al fine di completare l'istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e di acquisire tutti gli atti

di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

a seguito dei rilievi formulati dal Comune di Camino con nota prot. n. 3222 del 02/12/2019, il proponente in data 23/12/2019 ha richiesto la sospensione del procedimento per sessanta giorni, al fine di effettuare gli approfondimenti necessari per dare riscontro alle problematiche sollevate dal Comune di Camino, relative in particolare alle perplessità sui benefici idraulici prodotti dall'intervento, alla viabilità provvisoria e alla sistemazione del versante in località Rocca delle Donne;

con nota prot. n. 623/A1805B del 09/01/2020, il responsabile del procedimento ha concesso al proponente la suddetta sospensione, in esito alla quale la Provincia di Vercelli, con nota prot. n. 3893 del 17/02/2020, ha fornito le proprie proposte di risoluzione delle questioni sollevate dal Comune di Camino; in particolare ha evidenziato l'impegno del proponente, in corso di esecuzione dei lavori, a realizzare opere complementari/migliorie, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, inserendo tale possibilità nei documenti di gara mediante specifici criteri di premialità, finalizzati alla realizzazione di opere di difesa spondale, nonché a garantire la continuità della circolazione stradale per i soli residenti durante le fasi di cantierizzazione, al fine di limitare, per quanto possibile, i disservizi alle comunità locali, trovando copertura per il finanziamento di tali opere all'interno delle somme a disposizione della stazione appaltante, nei modi consentiti dalla normativa vigente;

a tale riguardo, nel merito specifico della situazione del versante di Rocca delle Donne, gli uffici regionali competenti hanno evidenziato che la problematica presente è duplice, ovvero si è in presenza di una serie di movimenti franosi complessi e calanchizzati sul versante marnoso/argilloso (peraltro oggetto di attività mineraria sotterranea pregressa per l'estrazione della marna da cemento del cd. flysch di Casale Monferrato), combinati con l'erosione al piede del versante stesso, comunque testimoniata dall'evidente riduzione del raggio di curvatura della sponda destra nel tratto in dissesto; un'eventuale scogliera in tale posizione rischierebbe peraltro di essere nel tempo anche danneggiata dal movimento gravitativo e pertanto parrebbe più efficace semmai la realizzazione di un pennello di dimensioni (e quindi anche di costi) ben più contenuti, da posizionare a monte della frana e direzionato lungo la secante del tratto di sponda destra in erosione, al fine di evitare anche qualsiasi penalizzazione idraulica alla sponda sinistra in Comune di Trino, consentendo di limitare nel tempo l'asportazione di sedimento al piede del versante e rallentare almeno in parte i fenomeni gravitativi;

con nota prot. n. 8027/A1805B del 21/02/2020, il responsabile del procedimento, nel trasmettere il citato riscontro fornito dal proponente, ha quindi rinnovato a tutti i soggetti competenti la richiesta di rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera entro il 05/03/2020;

Dato atto inoltre che:

come da documentazione agli atti del Settore Difesa del Suolo, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri ed atti di assenso:

- nota prot. n. 22407 del 18/09/2019 dell'AIPO (nulla osta idraulico);
- nota prot. n. 102937 del 09/10/2019 dell'ASL Alessandria;
- verbale della Commissione Locale del Paesaggio di Crescentino (Comune capofila) n. 3/2019 del 07/11/2019;
- nota prot. n. 3222 del 02/12/2019 del Comune di Camino;
- nota prot. n. 2996 del 16/12/2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino;
- nota prot. n. 442 del 17/02/2020 del Comune di Camino;
- nota prot. n. 2512 del 27/02/2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 480 del 04/03/2020 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino, di trasmissione della d.d. n. 40 del 04/03/2020;

- nota prot. n. 3708 del 05/03/2020 del Comune di Trino;
- nota prot. n. 643 del 05/03/2020 del Comune di Camino di trasmissione della d.g.c. n. 17 del 27/02/2020 e del verbale della Commissione Locale del Paesaggio del 03/03/2020;

sono inoltre pervenuti i seguenti contributi istruttori dell'Organo tecnico regionale:

- nota prot. n. 92018/A1906A del 08/10/2019 del Settore regionale Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 45875/A1814B del 14/10/2019 del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti;
- nota prot. n. 90250 del 15/10/2019 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
- nota prot. n. 46993/A1819C del 18/10/2019 del Settore regionale Geologico;
- nota prot. n. 29724/A16000 del 25/11/2019 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;
- note prot. n. 58498/A1820C del 06/12/2019 e n. 10986/A1820C del 04/03/2020 del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli;
- nota prot. n. 11524/A1814B del 06/03/2020 del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti;

Preso atto che:

l’AIPO, con nota prot. n. 22407 del 18/09/2019, ha rilevato che, dalle simulazioni di calcolo di progetto risulta che gli interventi di adeguamento comportano un miglioramento di tutti i parametri di sicurezza degli argini, con incremento del franco idraulico rispetto la sommità arginale, lungo tutto il tratto prospiciente la Centrale Elettrica di Trino; inoltre, dagli elaborati di progetto appare che le opere per la realizzazione delle nuove campate non interferiscono con i rilevati arginali esistenti lungo la sinistra idraulica del fiume Po;

l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, sentita per le vie brevi, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino, in quanto l’intervento attua una prescrizione della Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del tratto del fiume Po casalese;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 2512 del 27/02/2020, premesso che per gli interventi che riguardano le competenze di più Soprintendenze (come nel caso in esame) spetta al Segretariato Regionale per il Piemonte del MIBACT esprimere il parere, ha rilevato che l’intervento proposto risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati e pertanto ha espresso parere favorevole alle opere previste; ha rilevato inoltre che non è necessaria l’attivazione della procedura di Verifica Preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) di cui all’art. 25 del d.lgs. 50/2016, in quanto sono previsti scavi esclusivamente in area golenale, o comunque prossima all’alveo del fiume Po, inidonea all’insediamento antropico;

l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino, con d.d. n. 40 del 04/03/2020, ha evidenziato che la realizzazione degli interventi in esame, con le mitigazioni previste, non determina incidenza negativa sulla ZPS IT1180028 “Fiume Po – tratto vercellese alessandrino”, sulla ZSC IT1180005 "Ghiaia Grande (Fiume Po)" e sul SIC IT1120030 "Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese", a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni;

l’ASL di Alessandria, con nota prot. n. 102937 del 09/10/2019, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole.

Dato atto:

che gli interventi di sistemazione di frane e versanti instabili previsti in località Rocca di Donne, in località Villa Gaiano e in località Cornale nel Comune di Camino, ancorché l’area sia

sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della l.r.45/1989, non necessitano di rilascio di provvedimento autorizzativo, in quanto rientrano tra quelli previsti all'art. 11 comma 1 lettera b) della legge stessa;

dell'assenza di fabbisogno di materiale litoide proveniente dall'esterno, l'opera non necessita di un piano di reperimento e di gestione dei materiali di cui all'art. 13 della l.r. 23/2016;

che in base alle valutazioni dell'Organo tecnico regionale, gli interventi sono da considerarsi compatibili con la tutela delle acque, della fauna acquatica e degli ecosistemi;

Ritenuto pertanto che:

alla luce di tutta la documentazione pervenuta, delle risultanze della conferenza di servizi, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, sussistano i presupposti per l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo e per un giudizio di valutazione di incidenza favorevole, a condizione che siano ottemperate le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;

Preso atto che:

sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, condizionati al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nel paragrafo 3 dell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere:

- nulla osta idraulico (nota prot. n. 22407 del 18/09/2019 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po);
- accertamento di conformità urbanistica per gli interventi ricadenti in Comune di Trino (nota prot. n. 3708 del 05/03/2020 del Comune di Trino);
- accertamento di conformità urbanistica per gli interventi ricadenti in Comune di Camino (d.g.c. n. 17 del 27/02/2020 del Comune di Camino);

Preso atto inoltre che:

per quanto riguarda le autorizzazioni paesaggistiche, sia il Comune di Trino (verbale n. 3/2019 del 07/11/2019) sia il Comune di Camino (nota prot. n. 643 del 05/03/2020) hanno fatto pervenire il parere favorevole della competente Commissione locale per il paesaggio ed inoltre il Segretariato Regionale MIBACT per il Piemonte ha espresso parere positivo.

Preso atto infine che:

per quanto attiene alla concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale, nella riunione della conferenza di servizi del 16/10/2019 il proponente ha evidenziato che, essendo al momento finanziata soltanto la parte di progettazione e non quella di realizzazione degli interventi, si attiverà per ottenere le necessarie concessioni demaniali solo prima dell'inizio dei lavori;

il Settore tecnico regionale Biella – Vercelli, pertanto, con note prot. n. 58498/A1820C del 06/12/2019 e n. 10986/A1820C del 04/03/2020, ha comunicato che l'emissione della concessione (ovvero la firma del disciplinare di concessione e l'approvazione dello stesso con determinazione dirigenziale) avverrà, di concerto con il settore Tecnico regionale Alessandria – Asti, senza la necessità dello svolgimento di un ulteriore specifico procedimento, quale atto dovuto, nel momento in cui la Provincia di Vercelli la richiederà;

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del d.lgs 152/2006, come modificato dal d.lgs n.104/2017, le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.152/2006 il proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell'allegato A, è tenuto a tramettere all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza.

Tutto ciò premesso e considerato
visto il d.lgs. 152/2006;
vista la l.r. 40/1998;
vista la l.r. 23/2008;
vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;
vista la d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015;
vista la d.d. n. 65/A18000 del 10/01/2019;
visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi;
visti i verbali delle riunioni dell'Organo Tecnico regionale;
visti tutti i contributi tecnici acquisiti agli atti;

attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del d.lgs. 152/2006, e giudizio di valutazione di incidenza favorevole, ai sensi della l.r. 19/2009, relativamente al progetto "Adeguamento del ponte sul fiume Po lungo la SP 32 Trino-Camino e la SP 7 Casale-Trino", presentato dalla Provincia di Vercelli, localizzato nei Comuni di Trino (VC) e Camino (AL), per le motivazioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, dettagliatamente illustrate nel paragrafo 2 dell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
- di autorizzare la Provincia di Vercelli. alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base dei titoli abilitativi indicati in premessa e ricompresi nel presente provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, dettagliatamente illustrate nel paragrafo 3 dell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
- di stabilire che, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006, il provvedimento di VIA ha efficacia per anni cinque dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- di dare atto che la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale sarà emessa, quale atto dovuto e senza la necessità dello svolgimento di un ulteriore specifico procedimento, dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli nel momento in cui la Provincia di Vercelli la richiederà;

- di dare atto che, alla luce del parere positivo del Segretariato Regionale MIBACT per il Piemonte, citato in premessa, le autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni di Trino e di Camino, si intendono rese con il presente provvedimento;
- di dare atto che il nulla osta idraulico ha validità per un periodo di cinque anni, scaduto il quale occorrerà procedere con una nuova richiesta di rinnovo o proroga;
- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la compatibilità ambientale ed il rilascio dei titoli abilitativi sopra specificati e non si riferisce ad aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione sia di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse;
- di dare atto che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di dare atto che, in nessun caso, la Regione Piemonte è da ritenersi responsabile verso il proponente e/o terzi per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, speciali, durante l'esecuzione dell'opera derivanti dalla realizzazione delle stessa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Procedimento di VIA di competenza regionale e contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza inerente al progetto: "Adeguamento del ponte sul fiume Po lungo la SP 32 Trino-Camino e la SP 7 Casale-Trino"

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e del giudizio di valutazione di incidenza, nonché delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel medesimo provvedimento

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel presente provvedimento, dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente la **documentazione** contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

In particolare, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di VIA e del giudizio di valutazione di incidenza

Fase di progettazione esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

- 2.1 Poiché il fiume Po è interessato dalle perimetrazioni di pericolosità e rischio relative al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), in sede di progettazione esecutiva, dovrà essere effettuato un confronto tra pericolosità e rischio ante operam e post operam, al fine di evidenziare numericamente e cartograficamente l'effettivo miglioramento sull'asta del fiume Po a seguito dell'intervento.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

- 2.2 Per quanto riguarda gli interventi sul pendio in frana in località Rocca delle Donne, viste le scarse caratteristiche litotecniche del substrato, dovrà essere valutata l'opportunità di integrare i "rills" ortogonali ai fossi di scorrimento con interventi di prevenzione delle forme erosionali di fondo (buche, incavature e simili), che possono comportare pericolo di infiltrazione concentrata delle acque di ruscellamento nel corpo di frana e conseguente potenziale innesco di parossistici cinatismi indesiderati.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam

- 2.3 Con riferimento alla relazione geologica di progetto nella quale sono presenti in allegato alcune verifiche di stabilità relative agli scavi in alveo per la realizzazione delle nuove arcate del ponte, si raccomanda che tali verifiche siano tempestivamente ritirate sulla base delle effettive stratigrafie puntuali che emergeranno in corso d'opera, qualora difformi da quanto ipotizzato in sede di progettazione definitiva.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

- 2.4 L'indice da utilizzare per la valutazione della faunamacrobentonica in alveo non dovrà essere l'IBE ma lo STAR ICMI, come previsto dalle più recenti normative in materia.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

- 2.5 Dovrà essere redatta una relazione conclusiva inerente al buon esito dei ripristini e al contrasto delle specie alloctone invasive, che dovrà essere inviata dal proponente all'ARPA; a seguito della valutazione di tale relazione da parte dell'ARPA, il monitoraggio relativo all'esito dei ripristini e al contrasto delle specie alloctone invasive potrà essere ritenuto terminato. Inoltre, i risultati parziali dell'attività condotta dovranno essere trasmessi con cadenza annuale all'Agenzia medesima.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

- 2.6 Nella gestione selvicolturale, dovrà essere posta molta attenzione nelle operazioni di taglio di soggetti di Robinia pseudoacacia, onde evitare fenomeni di propagazione incontrollata di questa specie alloctona, che si sviluppa facilmente in occasione dell'apertura di radure.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

- 2.7 Dovrà essere ricostituito il suolo agrario in corrispondenza delle aree oggetto di intervento.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino

- 2.8 Dovranno essere individuati puntualmente, con il personale tecnico dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino, gli esemplari arborei di interesse conservazionistico da tutelare, nonché le modalità di salvaguardia degli stessi e le misure da porre in atto, prima dell'allestimento del cantiere.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino

- 2.9 Dovranno essere rispettate rigorosamente le interruzioni dei lavori in alveo durante il periodo di riproduzione delle specie ciprinicole (aprile, maggio e giugno).

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino

- 2.10 Dovrà essere avviato un confronto con i tecnici dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino per la programmazione coordinata delle attività di monitoraggio correlate all'attuazione del progetto.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino

- 2.11 In merito al monitoraggio degli odonati, laddove previsto, dovrà essere effettuato il campionamento delle esuvie e non delle larve.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino

- 2.12 Dovrà essere inviata, oltreché ad ARPA, anche all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino la relazione conclusiva del "monitoraggio del verde", prevista nel Piano di Monitoraggio.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino

- 2.13 Le specie utilizzate per i nuovi impianti dovranno essere concordate con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino e dovranno essere garantite le cure colturali e il risarcimento delle fallanze sino alla completa affermazione degli impianti.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino

3. Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati

3.1 Nulla osta idraulico

Fase di cantiere e di esercizio

- 3.1.1 Dovrà essere realizzato il rivestimento flessibile dei tratti golenali e spondali in prossimità delle nuove pile del ponte al fine di garantire il consolidamento delle scarpate spondali.
- 3.1.2 Dovrà essere realizzato il raccordo e riprofilatura delle sponde esistenti con materiale terroso idoneo e successiva copertura con terreno vegetale (min 20 cm) e semina finale.
- 3.1.3 Dovranno essere realizzate le piste "provvisionali", di accesso al cantiere e in alveo, con semplice movimentazione del materiale recuperato in alveo e con ingombri tali da non costituire ostacolo significativo al corso d'acqua o causare localizzate instabilità delle sponde.
- 3.1.4 Dovranno essere indicate le modalità di smaltimento del materiale di risulta, proveniente dalle operazioni di scavo e dal taglio della vegetazione, in discariche autorizzate e secondo la vigente normativa.
- 3.1.5 E' vietato formare accessi all'alveo diversi da quelli autorizzati, asportare e trasportare materiali inerti fuori dalle aree di cantiere.
- 3.1.6 E' vietato formare depositi provvisori e scaricare in alveo o in altre aree demaniali, materiali di risulta che possano modificare lo stato dei luoghi.
- 3.1.7 Il richiedente, o un suo delegato, dovrà comunicare per iscritto con l'Ufficio Operativo AIPO di Casale Monferrato, inviando apposita nota protocollata a mezzo posta elettronica certificata, con indicate le date di inizio e fine lavori, i nominativi del Direttore Lavori, del Coordinatore Sicurezza (CSE) e del Responsabile di Cantiere completi dei riferimenti telefonici/recapiti postali/indirizzi e-mail.
- 3.1.8 Restano in capo al richiedente gli oneri e i costi per:
 - 3.1.8.1 la messa in sicurezza del cantiere durante l'attivazione delle "Allerte Regionali" dovute ad emergenze idro-meteorologiche stagionali o ad eventi di piena ordinari ed eccezionali e, in nessun caso, potranno essere presentate richieste di indennizzo per danni causati da esondazioni, erosioni spondali o per effetto diretto/indiretto di opere difesa idraulica esistenti;
 - 3.1.8.2 le risoluzioni delle problematiche che potrebbero essere causate dalle Ditte esecutrici con riconoscimento dei danni diretti/indiretti connessi con le demolizioni e dei ripristini o della messa in sicurezza dell'area, sollevando quest'Agenzia di ogni responsabilità o molestia giudiziaria;
 - 3.1.8.3 la smobilitazione finale delle opere provvisionali di cantiere (tura, piste, ecc..) con ripristino completo delle pertinenze demaniali, interessate dal transito dei mezzi di cantiere, e del tratto dell'alveo.
- 3.1.9 Il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo a presidiare, con adeguati mezzi, il cantiere ed adottando tutte le necessarie misure di Protezione Civile per la tutela della pubblica incolumità e organizzando il relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua per tutta la durata dei lavori.
- 3.1.10 Il richiedente, a lavori ultimati, dovrà trasmettere idonea dichiarazione, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, nella quale si attesti che "l'intervento è stato realizzato conformemente a quanto comunicato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel Nulla Osta idraulico rilasciato dall'AIPO".
- 3.1.11 Ogni modifica alle procedure di demolizioni autorizzate o all'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e dovranno essere nuovamente autorizzate dall'AIPO.
- 3.1.12 Al di fuori delle aree demaniali sono fatti salvi i diritti di terzi compresi quelli dei proprietari frontisti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dello stesso richiedente e con l'obbligo di tenere sollevata ed indenne l'AIPO, da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione.

3.1.13 Per quanto non previsto valgono le disposizioni legislative nazionali e regolamentari regionali in vigore per la Polizia Idraulica, la tutela dei Beni Ambientali e Forestali e del Codice Stradale oltre a quelle che eventualmente verranno emanate dopo la stipula dell'atto di concessione e applicabili al caso specifico.

3.2 Autorizzazioni paesaggistiche

Fase di cantiere e di esercizio

3.2.1 La barriera stradale bordo ponte dovrà essere realizzata in acciaio corten.

3.2.2 Il parapetto bordo ponte dovrà essere realizzato con caratteristiche **morfo-tipologiche** più simili possibile all'esistente e la mensola di supporto del parapetto dovrà essere uniformata al bordo ponte esistente con elemento gocciolatoio.